



# CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria

CATANZARO

CORTE DEI CONTI



0002965-19/04/2019-SC\_CAL-T81-P

All' ORGANO di REVISIONE  
del Comune di  
**87026 Mormanno (CS)**

OGGETTO: Invio deliberazione n. 52 /2019.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI

Via Crispi 21-88100 CATANZARO - Italia | Tel. 0961/893520

e-mail: [sezione.controllo.calabria@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.calabria@corteconti.it) | pec: [calabria.controllo@corteconticert.it](mailto:calabria.controllo@corteconticert.it)



# CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA  
Sezione regionale di controllo per la Calabria

**composta dai Magistrati**

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere-relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

**ha emesso la seguente**

**Deliberazione n. 52 /2019**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, e successive modifiche;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 67/2018, con cui il Magistrato relatore ha richiesto, all'Ente e all'Organo di revisione del Comune di Mormanno (CS), ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione rispettivamente acquisita in ordine al riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATE le controdeduzioni, a firma congiunta del Sindaco, dell'Organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario, e la documentazione trasmessa, acquisite dalla Sezione al n. 3206 del 4 maggio 2018;

VISTA la deliberazione n. 132/2018, con la quale la Sezione ha accertato le irregolarità e le criticità suscettibili di ripercussioni sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

ESAMINATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2018 ad oggetto: "presa d'atto delibera Corte Conti - Sezione Regionale di controllo per la

Ce

Calabria - n. 132 del 26.10.2018. Adozione provvedimenti conseguenti", acquisita dalla Sezione al n. 20 del 3 gennaio 2019;

VISTA l'ordinanza n. 7/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2019, il relatore Cons. Francesco Antonio MUSOLINO.

### FATTO

Il Comune di **MORMANNO (CS)**, è stato destinatario della deliberazione n. 132/2018, con la quale questa Sezione aveva sollevato alcune criticità disponendo, nel contempo, di adottare ogni misura correttiva al fine del superamento delle seguenti criticità:

- mancata apposizione del vincolo per "fondi finanziamento spese in conto capitale" al risultato di amministrazione al 31.12.2014;
- non corretta quantificazione del FPV all'1.1.2015 a causa:
  - della reimputazione extracontabile del fondo anticipazione liquidità (€ 460.000,00);
  - della compensazione tra il FPV di parte corrente e quello di parte capitale;
- pagamento delle quote interessi delle rate di ammortamento dei mutui alla voce di bilancio relativa al rimborso della quota capitale (titolo III), anziché nelle spese correnti (titolo I);
- eccedenza di residui attivi di parte capitale (€ 241.106,00) senza adozione di specifico atto del Consiglio Comunale che individui la destinazione di tali risorse;
- discrasia tra il totale dei residui passivi reimputati, cui all'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2015, e quelli riportati nell'allegato 5/1 e 5/2;
- non corretta iscrizione del FPV di entrata nei bilanci di previsione 2016 e 2018;
- FCDE non correttamente quantificato;
- mancato accantonamento dell'indennità di fine mandato;
- mancata quantificazione della giacenza vincolata all'1.1.2015.

Alle osservazioni mosse dalla Sezione, il Comune di Mormanno ha dato risposta con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2018 ad oggetto: "presa d'atto

delibera Corte Conti - Sezione Regionale di controllo per la Calabria - n. 132 del 26.10.2018. Adozione provvedimenti conseguenti", con la quale è stato deliberato:

- di prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti;
- di adottare le misure correttive stabilite nella citata deliberazione, mediante rideterminazione del risultato di amministrazione al 31.12.2014/1.1.2015/31.12.2015/31.12.2016/31.12.2017;
- di specificare che il FCDE iscritto nel bilancio di previsione 2018, era stato quantificato secondo le disposizioni di cui al punto 3.3 del principio contabile allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011;
- di far presente che la discrasia derivante dalla non corrispondenza degli importi di cui all'allegato 5/1 e 5/2 era dovuta ad errore materiale, e che la stessa era stata riassorbita in sede di esatta quantificazione del FPV;
- di rappresentare che l'eccedenza dei residui attivi di parte capitale re imputata ad esercizi successivi non era stata oggetto di alcun atto specifico di destinazione da parte del Consiglio, in quanto in sede di approvazione del rendiconto 2016 gli stessi sono stati eliminati a titolo definitivo.

### DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'articolo 148-bis del D.lgs. n. 267/2000 - introdotto nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 - prevede che le "Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-

u

finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti accertano altresì i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Prosegue, poi, l'art. 148 bis prevedendo che, "nell'ambito della verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".

L'art. 148 bis citato prevede, inoltre, la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Inoltre, l'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

Inoltre, l'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, vieppiù nella prospettiva dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016, nonché della salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, parametrato sui novellati articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata, e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, di seguito vengono riportate analiticamente le criticità già evidenziate dalla Sezione e non superate dal Comune di Mormanno.

Preliminarmente, in ordine alle misure correttive adottate occorre osservare che;

- u
- non si rileva l'acquisizione preventiva del parere obbligatorio dell'Organo di Revisione;
  - non si rilevano le rettifiche sulle scritture contabili;
  - non è stato dato atto della modalità di ripiano del disavanzo d'amministrazione rideterminato al 31.12.2014, né tantomeno di quello all'1.1.2015.

Poste quindi queste considerazioni preliminari, la Sezione ritiene non adeguate le misure correttive adottate, come si relazionerà con maggiore dettaglio nei punti qui di seguito.

**Prima criticità: mancata adozione del provvedimento di ripiano del disavanzo d'amministrazione rideterminato al 31.12.2014.**

L'Ente, recependo quanto sollevato dalla Sezione, ossia il mancato vincolo posto sul risultato di amministrazione al 31.12.2014 di €. 58.664,30 per "vincoli di parte capitale", provvede a vincolarne l'importo nella parte destinata agli investimenti. Pertanto, il precedente risultato conseguito al 31.12.2014 di €. 0,00 (approvato con atto del Consiglio Comunale n. 7/2015) viene rideterminato solo sulla carta (per i rilievi mossi al paragrafo precedente) in €. - 58.643,60, ma senza adozione di ulteriori provvedimenti volti a definire la modalità del suo ripiano.

**Seconda criticità: non corretta rideterminazione del risultato di amministrazione all'1.1.2015, a seguito della rettifica del FPV di parte spesa, e mancata adozione del provvedimento di ripiano del disavanzo conseguito.**

Con la precedente deliberazione la Sezione aveva posto in rilievo come il risultato conseguito in sede di riaccertamento straordinario non era stato correttamente quantificato a causa di alcuni errori nel calcolo del FPV di parte spesa, i quali avevano generato: una espansione di spesa; il conseguimento di un risultato di amministrazione migliorativo, anziché peggiorativo; una distorta rappresentazione dei dati del conto del bilancio, che ne inficiava gli equilibri di parte corrente.

Nello specifico l'Ente aveva:

- nell'allegato 5/2, compensato il FPV di parte corrente di €. 542.710,00 con quello di parte capitale, erroneamente quantificato con valore negativo di €. - 241.106,00 anziché pari allo zero. Di conseguenza ne era scaturito un PFV di

parte spesa di €. 301.604,00 anziché di €. 542.710,00, con un effetto migliorativo sul risultato di amministrazione;

- fatto confluire, mediante una *reimputazione extracontabile*, l'anticipazione di liquidità beneficiata, ai sensi del D.L. n. 35/2013, e determinata in €. 460.000,00 nonostante il residuo passivo (di importo diverso e pari a 455.154,22) fosse stato mantenuto nel conto del bilancio, a titolo di residuo, e quindi non reimputabile.

Nell'adozione delle misure correttive, l'ente, ridetermina il risultato all'1.1.2015 tenendo conto dell'esatto ammontare del FPV, quantificato in €. 82.710,00, ma con i dati contabili del risultato conseguito al 31.12.2014, anziché su quello dell'1.1.2015 (allegato 5/2), come qui di seguito rappresentato:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		Atto C.C. n. 7/2015	Ricalcolo operato dall'Ente
		al 31/12/2014	all'1/1/2015
<b>Fondo cassa al 1^ gennaio</b>		<b>1.474.437,97</b>	<b>1.474.437,97</b>
Riscossioni	(+)	5.362.572,37	5.362.572,37
Pagamenti	(-)	5.199.337,43	5.199.337,43
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	1.637.672,91	1.637.672,91
Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate	(-)	0,00	
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>	<b>(=)</b>	<b>1.637.672,91</b>	<b>1.637.672,91</b>
Residui attivi	(+)	4.877.076,24	4.877.076,24
Residui passivi	(-)	6.212.869,45	6.212.869,45
FPV di parte corrente	(-)	0,00	82.710,00
FPV di parte capitale	(-)	0,00	0,00
<b>Risultato di amministrazione al</b>	<b>(=)</b>	<b>301.879,70</b>	<b>219.169,70</b>

**Composizione risultato d'amministrazione**

<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti dubbia esigibilità		301.879,70	301.879,00
Fondo residui perenti		0,00	0,00
Fondo anticipazione liquidità DL 35 e s.m.i.		0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00
Fondo contenzioso		0,00	0,00
Altri accantonamenti		0,00	0,00
<b>Totale parte accantonata</b>		<b>301.879,70</b>	<b>301.879,00</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili		0,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		0,00	0,00
Altri vincoli		0,00	0,00
Fondo anticipazione liquidità in sanità		0,00	0,00

u

	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parte destinata agli investimenti		58.644,30	58.644,30
	<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>58.644,30</b>	<b>58.644,30</b>
<b>Parte disponibile</b>		<b>-58.643,30</b>	<b>-141.353,60</b>

In sintesi l'Ente detrae il FPV sui dati contabili conseguiti al 31.12.2014, conseguendo un risultato di amministrazione ed una parte disponibile migliorativa.

Diversamente, e come già esposto nelle deliberazione 132/2018, l'Ente avrebbe dovuto rideterminare il risultato all'1.1.2015 mediante la compilazione dell'allegato 5/2, che sintetizza le operazioni di riaccertamento straordinario, ovvero i residui attivi e passivi definitivamente cancellati e reimputati, come qui di seguito rappresentato:

		<b>Ricalcolo operato dalla Sezione</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31.12.2014 determinato nel rendiconto 2014 (a)</b>		<b>301.879,00</b>
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	0,00
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	681.481,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	523.085,00
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATICHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato (g)= (e) - (d) - + (f)	(-)	82.710,00
<b>Risultato di amministrazione al 1^ gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)</b>		<b>60.773,00</b>
<b>Parte accantonata</b>		
FCDE		301.879,00
<b>Parte vincolata</b>		<b>0,00</b>
Parte destinata agli investimenti		0,00
<b>Parte disponibile</b>		<b>- 241.106,00</b>

Pertanto, la parte disponibile conseguita è pari a €. - 241.106,00 anziché a €. - 141.353,60, come quantificato dall'Ente (allegato B). Inoltre, anche per il risultato all'1.1.2015, come per quello del 31.12.2014, non viene dato atto della modalità di ripiano.

u

**Terza criticità: assenza nella composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015 dell'importo relativo alla parte destinata agli investimenti.**

L'Ente, come relazionato in precedenza, recepisce i rilievi mossi dalla Corte, e destina sul risultato al 31.12.2014 l'importo di 58.644,30 per "investimenti".

Analizzando i prospetti sui risultati di amministrazione rielaborati, tuttavia si osserva che il totale parte disponibile è:

- al 31.12.2015 di 0,00;
- al 31.12.2016 di 340.309,25;
- al 31.12.2017 di 154.653,53 e 58.644,30.

Per cui al 31.12.2015 la parte disponibile è sottostimata, in quanto l'Ente non appone la destinazione di 58.644,30 per investimenti.

**Quarta criticità: Fondo anticipazione liquidità non correttamente quantificato nel risultato di amministrazione, con conseguente sottostima dello stesso.**

Con la precedente deliberazione è stata posta in rilievo l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità beneficiata nel corso dell'esercizio 2013, ai sensi del D.L. n. 35/2013, di €. 481.721,92 a causa:

- della reimputazione extracontabile dell'anticipazione di liquidità beneficiata per il minore importo di €. 460.000,00, mentre dalle scritture contabili si è rilevata la conservazione nel conto del bilancio al 31.12.2015, a titolo di residuo passivo, dell'importo €. 455.154,22;
- del pagamento degli interessi passivi relativi al contratto di mutuo per l'anticipazione di liquidità, al titolo 3<sup>^</sup> anziché al titolo 1<sup>^</sup>, inficiando di conseguenza gli equilibri di bilancio.

Si propone la seguente tabella che meglio evidenzia la contabilizzazione della menzionata anticipazione:

	incasso titolo V	Residuo passivo all'1/1	Pagamenti titolo III (quota capitale + interessi)	residuo passivo al 31/12	economie
2013	481.721,92	481.721,92	0,00	481.721,92	0
2014	0,00	481.721,92	0,00	481.721,92	0
2015	0,00	481.721,92	26.567,70	455.154,22	0
2016	0,00	455.154,22	26.566,85	428.587,37	-428.587,37

C

Come si rileva, il residuo passivo di €. 428.587,37 è eliminato dalle scritture contabili in sede di rendiconto 2016, il quale, anche se sottostimato per i rilievi mossi in precedenza a causa del pagamento delle quote degli interessi, doveva confluire nel risultato di amministrazione come accantonamento. Tuttavia, l'Ente accantona il minore importo di €. 250.000,00 al 31.12.2016 e di €. 288.587,37 al 31.12.2017, sottostimando ancora una volta la parte disponibile dei risultati.

**Quinta criticità: mancata assunzione di determinazioni circa l'incongruenza sull'evoluzione del FPV.**

Con le precedenti deliberazioni erano state rilevate le seguenti incongruenze:

	31/12/2015	1/1/2016	31/12/2017	1/1/2018
FPV DI PARTE CORRENTE	0,00	515.710,00	123.029,38	0,00
FPV DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	84.500,16	0,00

le quali avevano determinato per l'Ente la violazione del principio contabile n. 5.4, cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 ( "*l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente*") e rendendo inattendibili i bilanci di previsione. Ciò nonostante in sede di misure correttive non sono intervenute interventi correttivi e/o giustificativi.

### CONCLUSIONI

per le ragioni sopraesposte, permangono le seguenti criticità:

1. mancata adozione del provvedimento di ripiano del disavanzo d'amministrazione rideterminato al 31.12.2014;
2. non corretta rideterminazione del risultato di amministrazione all'1.1.2015 a seguito della rettifica del FPV di parte spesa, e mancata adozione del provvedimento di ripiano del disavanzo conseguito;
3. fondo anticipazione liquidità non correttamente quantificato nel risultato di amministrazione, con conseguente sottostima dello stesso;

U

4. assenza nella composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015 dell'importo relativo alla parte destinata agli investimenti;
5. mancata assunzione di determinazioni circa l'incongruenza sull'evoluzione del FPV.

Ciò premesso, appare evidente che tali criticità, mettono in pericolo gli equilibri di bilancio e implicano il fondato rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiono con certezza disponibili; appare, pertanto, necessario, allo stato, precludere l'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti degli art. 188 e 193 TUEL.

#### **P. Q. M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

#### **ACCERTA**

Ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, la sussistenza delle suindicate criticità ed il conseguente concreto rischio che la quota di risorse che, al momento, appare disponibile in realtà non sia tale, con conseguente pericolo di finanziamento di spese non obbligatorie in deficit.

#### **PRECLUDE**

l'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitati e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti degli art. 188 e 193 TUEL

#### **DISPONE, pertanto**

che il Comune di Mormanno (CS), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33 del 2013, pubblici, nel proprio sito internet, la presente deliberazione dando notizia di tale adempimento alla Sezione mediante la trasmissione dell'attestazione dell'avvenuto adempimento nei successivi 30 giorni.

#### **ORDINA**


che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Mormanno (CS);
- al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Mormanno (CS), per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 aprile 2019


Il Relatore

Francesco Antonio Musolino



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti



Depositata in segreteria il giorno 18/04/2019

Il Direttore di Segreteria

Elena Russo



**CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME**

Si attesta che la presente copia composta  
di n. 13 fogli è conforme all'originale  
depositato in segreteria

**Il Direttore di Segreteria**

Catanzaro, 19/04/2019

